

il Comune potrà utilmente avvalersi di questa circostanza in giudizio, ma certo è strana questa comunicazione fatta al Comune in epoca posteriore a quella in cui la concessione della somma stessa si troverebbe annullata dalla decisione della Corte dei conti.

Ad ogni modo riparerò in via amichevole con l'onorevole ministro di questa faccenda, e mi rivolgo alla sua cortesia sicuro che vorrà sistemare il meglio possibile le cose, tenuto conto delle condizioni del Comune di Positano. In ogni modo mi riservo di parlare nuovamente in sede di bilancio su questo argomento, se fino a quell'epoca non si sarà trovata una soddisfacente risoluzione.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. La deliberazione della Corte dei conti porta la data 18 aprile 1892. Non deve sembrar strano se al principio di maggio sia stato comunicato il primo decreto.

L'onorevole Mezzacapo sa come sono gli uffici; la Corte dei conti respinse il decreto, e la deliberazione fu certamente comunicata al Ministero; non è strano che possa essersi data nel 2 maggio comunicazione del primo decreto, il quale era stato respinto dalla Corte dei conti, ma io tengo a dichiarare che la deliberazione della Corte stessa, porta la data 18 aprile 1892.

Presidente. Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Del Balzo al ministro di grazia e giustizia « per invitarlo a presentare un disegno di legge, per modificare l'articolo 104 della legge elettorale politica, in modo che il diritto dei cittadini sia difeso da ogni possibile prepotenza od astuzia delle autorità comunali, provinciali, e specialmente delle così dette autorità tutorie. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Balzo Carlo.

Del Balzo Carlo. Brevissime parole per svolgere la mia interpellanza. Dall'articolo 104 della legge elettorale politica risulta come l'autorità comunale abbia il dovere di lasciar prendere visione degli elenchi degli elettori, e dei documenti relativi alla compilazione delle liste elettorali. Questa è la disposizione letterale dell'articolo, la quale, se rimane così come è, dà luogo ad inconvenienti così gravi, che sono la negazione del diritto degli

elettori di prendere visione delle liste elettorali e dei documenti relativi.

Citerò due fatti, tra centinaia di altri, che potrei addurre, per dimostrare come questo articolo, preso soltanto nel suo senso letterale, possa suonare una negazione del diritto dell'elettore. Si presenta un elettore per prendere visione delle liste elettorali e dei documenti giustificativi della compilazione di esse; spesso l'autorità comunale talvolta fa trovar chiusa la casa comunale; tal'altra fa trovare, intorno alle liste elettorali, deposte sopra il tavolo del cancelliere, parecchi elettori profondamente occupati ad esaminarle. E questo si fa appunto perchè decorrano certi termini fatali, dopo i quali, ancorchè l'elettore abbia visione delle liste e dei documenti, non può più sperimentare il suo diritto dinanzi all'autorità giudiziaria.

Ricordo specialmente che, nel 1893, un Comune, che fa parte del mio collegio, il comune di Melito Valle Bonito, che, mercè la protezione del prefetto del tempo e della Giunta provinciale amministrativa, con una popolazione di appena 1700 abitanti, aveva una lista elettorale di 400 elettori, i quali servivano per dare il colpo di grazia al candidato non accetto alla prefettura, tenne per due giorni chiusa la casa comunale. Andò l'usciera per aver copia delle liste, contro le quali si voleva ricorrere in Corte d'appello, e non si trovò nemmeno la chiave della casa comunale in tutto il paese. Si tornò il giorno dopo con l'usciera, ma il sindaco aveva fatto circondare questo famoso tavolo delle liste elettorali da una folla di vigili, i quali dissero: noi dobbiamo prima copiare queste liste! E rimasero per più di un giorno, studiosi, intorno a quei palinsesti.

Cosicchè passarono tre giorni, decorsero i termini e non fu più possibile ricorrere in Appello. Io telegrafai al prefetto del tempo (mi pare fosse il Segre) ed egli mi rispose che i cittadini avevano diritto di prender visione delle liste elettorali e dei documenti relativi, ma ognuno a sua volta! Ciò mi convinse della sua connivenza col sindaco non per fare copiare le liste ad ognuno secondo la sua volta, ma bensì per prendersi gioco di coloro, che volevano ricorrere in Appello.

Si è dato anche un altro caso recentissimo, onorevole ministro di grazia e giustizia, pure